

## SAGGIO

**La mafia tra Stato parallelo e mimetismo imprenditoriale, capitale sociale e strategie di legittimazione\***

MANOLA MAZZOTTA

*Università del Salento*

MARIA LUCIA TARANTINO

*Università del Salento***Abstract**

Il presente contributo analizza la mafia nella sua evoluzione contemporanea. Essa ha assunto nel tempo i tratti di un'istituzione parallela allo Stato, fondata su regole interne, apparati sanzionatori e finalità autonome, tali da minacciare in modo strutturale l'ordine democratico. Accanto alla dimensione coercitiva e territoriale, la mafia ha progressivamente sviluppato forme sofisticate di resilienza al contesto economico e normativo. L'ibridazione con il mercato ha dato origine a strategie di mimetismo imprenditoriale che consentono alle organizzazioni mafiose di operare come attori economici apparentemente legittimi, sfruttando lacune regolative, crisi socio-economiche e reti relazionali. In tale contesto, anche l'utilizzo del capitale sociale evolve divenendo strumento che agevola infiltrazione, controllo e legittimazione. La persistenza della mafia e la fenomenologia della sua evoluzione rendono evidente la necessità di affiancare alle tradizionali misure repressive un approccio preventivo, fondato su una comprensione profonda dei presupposti culturali, sociali ed economici che agevolano le complicità tra legale e illegale. La strategia di contrasto passa, quindi, attraverso un approccio capace di integrare strumenti normativi, pratiche di trasparenza amministrativa e responsabilità civile. In questo senso, la promozione di una cultura della legalità, fondata su educazione, responsabilità e partecipazione, si configura come condizione necessaria per sottrarre terreno alla cultura mafiosa e rafforzare la fiducia nei circuiti istituzionali ed economici.

**Parole chiave:** mafie, ordinamenti giuridici, contrasto, prevenzione

---

\* Questo articolo è il risultato di un approccio unificato e condiviso dai due autori. Ai fini del riconoscimento accademico, le parti sono attribuite come segue: l'Introduzione è attribuita a entrambi gli autori; la parte 1 intitolata "La mafia: istituzione dotata di ordinamento giuridico" con i relativi sottoparagrafi a Maria Lucia Tarantino, la parte 2 intitolata "Mimetismo, resilienza, capitale sociale" con i relativi sottoparagrafi a Manola Mazzotta.

### English version

This article examines the contemporary evolution of the mafia. Over time, it has acquired the features of a parallel institution to the State, grounded in internal rules, sanctioning apparatuses, and autonomous purposes that structurally threaten democratic order. Alongside its coercive and territorial dimension, the mafia has progressively developed sophisticated forms of resilience to economic and regulatory contexts. Its hybridization with the market has generated strategies of entrepreneurial mimicry that enable mafia organizations to operate as seemingly legitimate economic actors, exploiting regulatory loopholes, socio-economic crises, and relational networks. Within this framework, the use of social capital has also evolved, becoming a tool that facilitates infiltration, control, and legitimation. The persistence of the mafia and the phenomenology of its evolution underscore the need to complement traditional repressive measures with preventive approaches, grounded in a deep understanding of the cultural, social, and economic preconditions that foster complicity between legality and illegality. The strategy of counteraction thus requires an approach capable of integrating regulatory instruments, practices of administrative transparency, and civic responsibility. In this respect, the promotion of a culture of legality, rooted in education, responsibility, and participation, emerges as a necessary condition for undermining mafia culture and reinforcing trust in institutional and economic systems.

**Keywords:** mafia, legal systems, enforcement, prevention

### Introduzione

Nel panorama delle trasformazioni sociali, economiche e istituzionali che hanno attraversato l'Italia dall'Unità a oggi, la mafia si è imposta come un fenomeno complesso e multiforme, capace di adattarsi ai mutamenti del contesto storico pur mantenendo una propria continuità strutturale. Originariamente configurata come una forma di criminalità organizzata radicata in contesti subalterni e regolata da codici arcaici di potere locale, la mafia ha progressivamente assunto i tratti di un attore sistemico, dotato di razionalità strategica, capacità organizzativa e legittimazione sociale. Essa non si limita a esercitare violenza o intimidazione, ma si propone come un ordinamento alternativo, capace di supplire o sostituire le funzioni dello Stato, soprattutto laddove quest'ultimo risulta assente, inefficace o delegittimato.

Ben oltre la semplice espressione di devianza criminale, la mafia si configura oggi come una forma di potere parallelo, fondata su un insieme coerente di norme interne, apparati sanzionatori e finalità autonome, che le consentono di esercitare un controllo capillare sul territorio e sulle relazioni sociali. Tale configurazione, che richiama la nozione di «ordinamento giuridico» elaborata da Santi Romano e successivamente reinterpretata da Giovanni Fiandaca in chiave criminologica, impone una riflessione profonda sulla natura giuridico-politica del

fenomeno mafioso e sulla sua capacità di ridefinire i confini tra legalità e illegalità, tra pubblico e privato, tra Stato e anti-Stato.

Parallelamente, l'evoluzione del metodo mafioso ha evidenziato una crescente capacità di adattamento e mimetizzazione. Le organizzazioni mafiose hanno saputo cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione, dalla finanziarizzazione dell'economia e dalla frammentazione del tessuto normativo, sviluppando strategie imprenditoriali sofisticate che ne occultano la natura criminale. Il ricorso a società di comodo, l'infiltrazione nei mercati legali, la partecipazione a gare d'appalto e la gestione di attività economiche formalmente lecite rappresentano oggi strumenti privilegiati attraverso cui le mafie perseguono i propri obiettivi di accumulazione e controllo. In questo contesto, il mimetismo imprenditoriale non è solo una tecnica di occultamento, ma una vera e propria strategia di legittimazione, che consente alle organizzazioni mafiose di presentarsi come attori economici affidabili e integrati nel tessuto produttivo.

Un ruolo centrale in questo processo è svolto dal capitale sociale, inteso come rete di relazioni, fiducia e reciprocità che le mafie sono abili a costruire e sfruttare per consolidare il proprio potere. Attraverso legami familiari, clientelari e politici, le organizzazioni mafiose partecipano a giochi cooperativi che sfruttano complicità e convergenza di interessi, dando forma a un'area dai confini opachi a cavallo tra economia, politica, società, la c.d. area grigia.

Alla luce di tali dinamiche, il presente saggio si propone di analizzare la mafia come fenomeno storico e giuridico, ma anche come soggetto economico e culturale, capace di adattarsi e trasformarsi pur mantenendo intatta la propria vocazione egemonica. L'analisi parte da una ricostruzione dell'evoluzione storica del fenomeno mafioso, per poi approfondire la sua configurazione come ordinamento giuridico alternativo. Si esamineranno quindi le trasformazioni del metodo mafioso e le nuove sfide analitiche che esse pongono, con particolare attenzione alle forme di radicamento nell'area grigia e all'uso strategico del capitale sociale. Infine, si rifletterà sul ruolo dell'educazione, della responsabilità condivisa e della prevenzione come strumenti fondamentali per promuovere una legalità generativa, capace di sottrarre terreno alla cultura mafiosa e di rafforzare la fiducia nei circuiti istituzionali.

## **1. La mafia: istituzione dotata di ordinamento giuridico**

### **1.1 Brevi cenni sull'evoluzione storica del fenomeno**

Nell'Italia postunitaria la parola mafia è correlata ad un'associazione di malviventi nel contesto di un dramma popolare, *I mafiusi de la Vicaria*, composto da Giuseppe Rizzotto. L'opera è messa in scena a Palermo nel 1862 e, per il grande successo ottenuto, viene rappresentata nuovamente in tutta Italia. Al centro dell'opera sono le azioni spavalde compiute da alcuni detenuti delle carceri palermitane. In particolare, si vuole sottolineare che essi godono della stima degli altri detenuti in quanto «mafiosi, appartenenti, cioè, ad un'associazione per delinquere, con gerarchie e specifiche usanze, tra le quali veri e propri riti di iniziazione» (Iadaluca *et al.*, 2013, p. 438). Prima dell'esecuzione del dramma teatrale di Giuseppe Rizzotto, invece, restando in Sicilia, la parola mafia indicava «audacia, arroganza, baldanza e, attribuita ad un uomo, stava a significare superiorità» (*ibid.*). Quando, in seguito, la parola viene «definitivamente collegata al fenomeno sociale chiamato mafia, cambia il suo significato» (*ibid.*).

Per una ricostruzione del fenomeno, è utile il richiamo ad alcune riflessioni espresse dal giudice Giovanni Falcone e riportate in un articolo pubblicato dal quotidiano *L'Unità* in un momento particolarmente drammatico per il paese, il 31 maggio 1992, otto giorni dopo la strage di Capaci. In esso Falcone ricostruisce le tappe fondamentali del processo evolutivo di Cosa Nostra partendo dal dopoguerra. A suo avviso, le azioni di contrasto ad essa da parte degli organi preposti allo scopo sono state a lungo inficiate da un diffuso ridimensionamento della complessità del problema.

Nell'articolo è menzionata la relazione finale della Commissione d'inchiesta Franchetti-Sonnino del 1875/76 da cui si evince una percezione del carattere strutturale della mafia diversa da quella attuale. Nel documento *de quo*, infatti, si legge che «la mafia non è un'associazione che abbia forme stabili e organismi speciali... Non ha statuti, non ha partecipazioni di lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più forti ed i più abili; ma è piuttosto lo

sviluppo ed il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male» (Falcone, 2017).

Il Prefetto Cesare Mori, in seguito, ha una maggiore comprensione del fenomeno e si distingue per l'energica repressione della mafia siciliana e di altre forme di criminalità che porta, però, a risultati rilevanti ma controversi (*ibid.*; Iadeluca *et al.*, 2013, pp. 602-603). Significativo della forza raggiunta da questa organizzazione criminale nell'esercitare un forte controllo sociale sostituendosi, spesso, agli apparati burocratici è quanto gli scrive il Duce all'atto della sua nomina a Prefetto di Palermo: «Vostra Eccellenza ha carta bianca, l'autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove leggi» (Iadeluca *et al.*, 2013, p. 602). Tuttavia, Mori è avversato da una parte della 'Palermo bene' e questo, con la complicità di una campagna denigratoria a suo sfavore, causa la conclusione della sua esperienza in Sicilia (*ibid.*).

Attraverso la propaganda fascista si sostiene che la mafia è stata debellata sebbene le vicende avvenute negli anni successivi dimostrino, invece, la sua 'rinascita' dopo un periodo di strategico silenzio (*ivi*, p. 603), forse perché Mori aveva potuto combattere una guerra alla mafia ad un livello circoscritto rispetto alla portata di un fenomeno coinvolgente più dimensioni (sociale, politica ed economica).

Falcone, a sostegno di come, «nell'immediato dopoguerra e fino ai drammatici fatti di sangue della prima guerra di mafia degli anni 1962/1963, gli organismi responsabili ed i mezzi d'informazione abbiano ridimensionato il problema» (Falcone, 2017), richiama i discorsi d'inaugurazione dell'anno giudiziario dei Procuratori Generali di Palermo. In particolare, dal discorso inaugurale del 1954 emerge la convinzione che la mafia «più che un'associazione tenebrosa costituisce un diffuso potere occulto». Negli anni giudiziari successivi, i riferimenti alla mafia, contenuti nelle relazioni, denotano ancora una sottovalutazione della sua pericolosità<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si legge nel citato articolo di Falcone che nella relazione del 1956 si assicura la scomparsa del fenomeno della delinquenza associata e in quella del 1957 si addebitano i delitti di sangue ad «opposti gruppi di delinquenti». In quella del 1967 si garantisce la disgregazione «lenta ma costante» del fenomeno mafioso e nella relazione del 1968 si propone l'adozione della misura del soggiorno

Il giudice Matteo Frasca, in un intervento tenuto al Seminario dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia del 1988, ricorda che il periodo compreso tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 segna a Palermo il momento conclusivo di un'era di sangue che ha origine con la strage di Ciaculli in cui perdono la vita sette persone tra carabinieri, poliziotti e militari. Tuttavia, nonostante lo sgomento generale causato dalla vicenda, il Cardinale di Palermo Ernesto Ruffini, qualche giorno dopo, afferma in una comunicazione scritta al Segretario di Stato Vaticano che «la mafia è un'invenzione dei comunisti per colpire la Democrazia Cristiana e le moltitudini di siciliani che la votano»<sup>2</sup>.

Per Falcone l'inadeguata attenzione da parte dello Stato e di altre istituzioni verso l'organizzazione costituisce una delle cause dell'accrescimento della sua forza.

Egli, poi, nel ricostruire le strategie che hanno consentito alla mafia di ottenere un ruolo egemonico nel traffico della droga e in altre attività illecite, sottolinea che questa conquista non è dovuta soltanto alla sua capacità di ampliare e razionalizzare la sua struttura per conformarsi alle nuove condizioni economiche e sociali nel rispetto, però, delle sue tradizioni ma anche alla sua capacità di confrontarsi con altre organizzazioni e persino con altri centri di potere (anche economico e politico) senza essere costretta a posizioni di subordinazione (Falcone, 2017). A ciò si aggiungono la sua straordinaria capacità di mimetizzarsi nella società, l'inflessibilità nel far rispettare le sue regole e la crudeltà delle sue sanzioni quando le prime sono violate o si ostacolano i suoi piani.

Ritornando alla disamina del fenomeno mafioso in tempi non recenti, va sottolineata, però, la sensibilità straordinaria che si constata in alcune voci provenienti dal mondo della cultura. Lo scrittore Leonardo Sciascia, ad esempio, in un articolo pubblicato il 15 settembre 1982 sul *Corriere della Sera*, esprime questa riflessione: «la mafia è un'associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria

---

obbligato, con la motivazione che «il mafioso fuori dal proprio ambiente diventa innocuo» (Falcone, 2017).

<sup>2</sup> Informazioni ricavate dall'intervento di Matteo Frasca, Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Seminario dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia dal titolo *Deontologia giornalistica nell'ambito del processo penale. Dal Maxiprocesso a Cosa Nostra ai 35 anni della riforma processuale del 1988* (Frasca, 2023).

e imposta con mezzi di violenza tra la proprietà ed il lavoro, tra la produzione ed il consumo, tra il cittadino e lo Stato» (Iadaluca *et al.*, 2013, p. 439).

Al termine mafia, inoltre, si aggiungono ulteriori contenuti attraverso importanti definizioni della stessa provenienti dal mondo giudiziario. Già nel 1964, in un periodo, dunque, in cui non è ancora presente una piena e diffusa consapevolezza della sua pericolosità, il Giudice presso il Tribunale di Palermo dottor Pietro Scaglione<sup>3</sup>, dinanzi alla Commissione antimafia, definisce la stessa come «una mastodontica e tenebrosa organizzazione delinquenziale; tuttavia viva ed operante come una gigantesca piovra che stende ovunque i suoi micidiali tentacoli e tutto travolge per soddisfare la sua sete insaziabile di denaro e di predominio» (Iadaluca *et al.*, 2017, p. 439).

Da questo breve esame, dunque, si può osservare che, dopo un iniziale sminuimento del fenomeno, si prende coscienza della grave e costante minaccia per lo Stato e per la società derivante dalla presenza di un'istituzione con finalità illecite che vanta un'elevata pluralità di adepti, con funzioni e attitudini specifiche, sempre più invasiva perché operante attraverso una struttura organizzata «impenetrabile e compatta» (Falcone, 2017). Si tratta di un ente illecito peculiare, che si impone non solo per l'ingente disponibilità finanziaria proveniente dalle numerose e variegata attività criminali ma anche per la sua continua ricerca di «uno stretto collegamento con tutte le forme di potere pubblico, per affiancarsi ad esso, strumentalizzarlo ai suoi fini o compenetrarsi nelle sue stesse strutture» (Frasca, 2023).

## **1.2 L'elemento organizzazione nella mafia**

Il termine mafia, come noto, è adoperato per indicare «indistintamente le organizzazioni criminali di una certa rilevanza (Cosa nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita)» (Catino, 1997, p. 85).

Per un suo inquadramento da un punto di vista giuridico, è necessario il confronto fra i reati di associazione per delinquere e associazione mafiosa che

---

<sup>3</sup> Pietro Scaglione viene assassinato da Cosa Nostra a Palermo il 5 maggio 1971. Egli è riconosciuto vittima del dovere e della mafia.

delineano gli elementi costitutivi delle due figure criminose previste e disciplinate dagli articoli 416 e 416 bis del Codice penale.

Affinché il reato di cui all'art. 416 C.P. si configuri, occorre la presenza di almeno tre soggetti. Gli associati vengono puniti per il solo fatto di appartenere all'associazione, a prescindere dall'effettiva commissione di reati (Cass. Pen. n. 8539/1992). Uno degli elementi strutturali del delitto di associazione per delinquere è la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso ed essere sempre disponibile ad operare per l'attuazione del suo programma (Cass. Pen. n. 3402/1992). Il vincolo associativo, poi, deve avere carattere continuativo, non viene meno con il compimento di uno o più delitti pianificati. All'art. 416 C.P., dunque, sono riferibili «tutte le esperienze di criminalità organizzata, dalle più modeste ed occasionali sino a quelle di maggiore portata e sofisticazione» (Zincani, 1989, p. 80).

L'art. 416 bis C.P. nasce come specificazione del reato di cui all'art. 416 C.P. Il reato di associazione di tipo mafioso richiede, infatti, il requisito che l'affiliato si avvalga del c.d. metodo mafioso ovvero «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti».

Secondo Zincani, rispetto all'associazione per delinquere comune, in quella di stampo mafioso «l'elemento differenziale, ferma restando l'identità di tutti gli altri elementi costitutivi, è nella maggior forza del vincolo associativo derivante dall'uso della violenza e dalla condizione di assoggettamento e di omertà, poiché ad esso è, secondo l'esperienza, riferibile la particolare impenetrabilità e quindi invulnerabilità e potenza delle organizzazioni mafiose» (*ivi*, p. 81).

Si tratta di un elemento differenziale di ordine strutturale poiché la maggior forza discende dalla «peculiare articolazione assunta dall'organizzazione, la quale, non più rudimentale, come nell'associazione per delinquere semplice, ha assunto caratteristiche di complessità e razionalità capaci di imprimere ad essa ben diversa consistenza e forza operativa» (*ivi*, p. 82). L'organizzazione mafiosa, infatti, «si struttura come organizzata rigidamente, con precisa ripartizione di competenze, con organi deliberanti, esecutivi e giurisdizionali, con collegamenti ampi e differenziati, da cui deriva la maggior forza di intimidazione cui la legge fa riferimento» (*ibid.*).



Inoltre, continua Zincani, «la norma non ha inteso riferirsi alla concreta esistenza di atti di intimidazione, quanto all'autonoma carica intimidatrice che circonda permanentemente ed in modo diffuso alcuni gruppi criminali tanto da sviluppare una condizione durevole di paura e omertà anche esterna all'associazione e che ne costituisce il connotato specifico capace di differenziarla da altre associazioni per delinquere di stampo non mafioso, cioè comuni» (*ivi*, p. 83). Gli ulteriori elementi dell'assoggettamento e dell'omertà, infine, rappresentano per il magistrato «corollari indispensabili della forza intimidatrice del vincolo associativo (mafioso), il quale si configura come tale proprio in virtù dell'assoggettamento e dell'omertà che è capace di produrre» (*ivi*, p. 84).

In questo lavoro, l'analisi è orientata sulla mafia siciliana quale organizzazione più conosciuta, più datata. Essa, infatti, suscita l'attenzione del mondo istituzionale e sociale da circa un secolo e mezzo.

La sintesi di tante definizioni passate in rassegna sullo specifico fenomeno della mafia siciliana, dopo le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, di pronunciamenti che provengono dagli ambienti delle procure, dal mondo politico, dal mondo della cultura, ha portato ad affermare che il nome correlato alla mafia siciliana è Cosa Nostra. Essa, come ha affermato Falcone, non è «quel potere occulto di cui si è favoleggiato, ma è un'organizzazione criminosa – unica ed unitaria – ben individuata ormai nelle sue complesse articolazioni e che ha sempre mantenuto le sue finalità delittuose» (Falcone, 2017).

I requisiti dell'unicità e dell'unitarietà non vanno confusi tra loro (Catino, 1997, p. 88). Esistono «diverse famiglie-clan mafiose che presidiano porzioni di territorio» (*ibid.*). Esse hanno un'organizzazione piramidale e verticistica, con ripartizione dei compiti e suddivisione dei poteri, con figure che vanno dal picciotto al capofamiglia. Ogni «uomo d'onore» ha rapporti di affari prevalentemente con altri membri della stessa «famiglia» e solo occasionalmente con altre famiglie, essendo riservato ai vertici delle diverse famiglie il coordinamento all'interno degli organismi direttivi provinciali e regionali. Il vertice di una famiglia è rappresentante della stessa in seno a Cosa Nostra. Ogni rappresentante partecipa all'elezione di un Capo provincia che fa parte della Commissione Regionale, detta anche regione o cupola, organismo verticale, composto dai capi delle province mafiose siciliane,

istituito nei primi anni '70, al fine di stabilire regole di condotta e imporre sanzioni negli affari concernenti Cosa Nostra (Falcone, 2017).

Catino descrive nel dettaglio le sue funzioni:

- coordinare e controllare l'attività complessiva di Cosa Nostra;
- dirimere e ricomporre i conflitti tra le famiglie;
- fissare le norme per il reclutamento degli uomini d'onore;
- decidere l'eliminazione di persone pericolose per la vita della organizzazione;
- mantenere i legami con il sistema politico;
- organizzare e dividere i principali flussi di risorse pubbliche;
- regolare la divisione territoriale tra singole famiglie che in Sicilia è la forma prevalente di suddivisione degli affari (Catino, 1997, p. 89).

Falcone, al fine di potenziare l'efficacia della risposta giudiziaria alla mafia e dei tradizionali strumenti repressivi, promuove importanti iniziative nel periodo in cui egli viene distaccato presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il 13 marzo 1991 egli è nominato Direttore degli Affari Penali del citato Dicastero e nello specifico incarico si preoccupa di riorganizzare le strutture di lotta alla criminalità organizzata attraverso la creazione delle D.D.A. (Direzioni Distrettuali Antimafia) e della D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia), organismi realizzati per creare un coordinamento informativo e investigativo delle grandi inchieste.

Il riferimento al maxiprocesso rappresenta uno spunto di riflessione al fine di sottolineare non solo l'imponenza assunta dall'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ma anche la reazione giudiziaria senza precedenti. Si riportano, a tal fine, alcune informazioni apparse in un articolo online sul portale Famiglia Cristiana, datato 22/05/2024, di Elisa Chiari, dal titolo *Che cos'è il maxiprocesso di Palermo, perché è così importante*, in cui si rimarca che il maxiprocesso di Palermo a Cosa Nostra deve quel nome alle dimensioni del processo penale. Gli imputati sono 476. La camera di consiglio è durata 35 giorni. Il dispositivo della sentenza consta di 53 pagine e la sua lettura è durata un'ora e mezza. La sentenza finale della Corte di Cassazione, poi, è celebrata quasi 6 anni più tardi dal suo inizio, il 30 gennaio 1992.

Il maxiprocesso lascia un'immensa eredità: non sarà più messa in dubbio l'esistenza dell'organizzazione chiamata Cosa Nostra, riconosciuta per la prima volta proprio dal pool antimafia; questa organizzazione è interamente sottoposta a processo; non ci sarà più la necessità di dimostrare il principio della responsabilità oggettiva della cupola (grazie alla validità attribuita al «teorema Buscetta», secondo cui tutti i boss che fanno parte della cupola sono responsabili di tutti gli omicidi

eccellenti); in quasi tutti i processi successivi saranno vagliate le dichiarazioni dei pentiti, di cui Buscetta è stato «pioniere». Anche nei cittadini comincia a vacillare la convinzione dell'impunità e invincibilità della mafia. Decisivo, in questa lotta, è il ricorso al metodo Falcone che, proprio nel Maxiprocesso, ottiene definitivo riconoscimento processuale<sup>4</sup>.

### **1.3 La mafia come ordinamento giuridico. Da Santi Romano a Giovanni Fiandaca**

Sono stati elaborati diversi paradigmi interpretativi della mafia siciliana: «una conformazione storica, un insieme di codici culturali o sottoculturali, un particolare ordinamento giuridico o un contropotere politico (anti-Stato), una peculiare forma di imprenditoria o finanza, un tipo di criminalità organizzata e una specifica associazione per delinquere disciplinata dal C.P.» (Fiandaca e Costantino, 1994, p. VI).

In questa sede l'indagine si focalizza su quello secondo cui essa si manifesta come «struttura di potere o ordinamento autonomo, che contende allo Stato legale il controllo del territorio e il monopolio della violenza legittima» (*ivi*, p. 11), senza trascurare, però, che, essendo un fenomeno caratterizzato da molteplici aspetti, una maggiore comprensione potrebbe derivare dalla combinazione di paradigmi tradizionali e nuovi (*ivi*, p. XIII).

La scelta di riferirsi al citato modello interpretativo è legata alla peculiare conformazione di Cosa Nostra che si caratterizza per essere un'organizzazione criminale in cui l'elemento organizzativo, partendo dal vincolo associativo, assume un ruolo rilevante. Esso le attribuisce peculiari caratteristiche che la contraddistinguono dalle altre mafie e dalle organizzazioni criminali in genere. L'analisi dell'elemento organizzativo, poi, rappresenta un valido aiuto nell'individuazione di strategie e strumenti di contrasto a questo fenomeno criminale, essendo l'organizzazione un elemento essenziale al fine di garantire la

---

<sup>4</sup> Come si legge nell'intervento di Matteo Frasca, con «metodo Falcone» si fa riferimento al ricorso al lavoro di gruppo, ad un approccio investigativo che si avvale di indagini bancarie e societarie e all'impiego dei collaboratori di giustizia. In realtà, sottolinea il magistrato, «il metodo Falcone era tutto questo e anche molto di più».

sua sopravvivenza e la gestione degli enormi profitti ricavati attraverso traffici illeciti.

Si privilegia, dunque, la prospettiva di analisi di Catino in cui la mafia è considerata come «organizzazione formale autonoma rispetto ai suoi singoli componenti, che tende ad assumere i connotati di una istituzione con un proprio ordinamento normativo, con propri valori e ideologie che forgiavano i comportamenti dei militanti e non solo, quindi, un particolare tipo di comportamento criminale più o meno diffuso» (Catino, 1997, p. 83), per indagare, attraverso l'esame di Fiandaca, se il modello organizzativo di Cosa Nostra possieda i requisiti attraverso i quali essa potrebbe assurgere a ordinamento giuridico autonomo.

Questa «equazione mafia-ordinamento giuridico autonomo», ricorda Fiandaca, è un'ipotesi già avanzata da Santi Romano sul piano della teoria generale del diritto (Fiandaca, 1995, pp. 21-22). Precisamente, il giurista palermitano sostiene che anche la mafia costituisce un ordinamento giuridico nell'opera *L'ordinamento giuridico*, pubblicata per la prima volta a Pisa nel 1917 e riedita nel 1946, corredata da un ampio corpo di note e commenti.

Va sottolineato, *in primis*, che per il giurista siciliano il diritto, tanto quello oggettivo quanto quello soggettivo, è autonomo rispetto alla morale. Egli, infatti, afferma: «che il diritto sia morale è un'esigenza ... non del diritto, ma della morale e il diritto per dir così immorale, ingiusto non è meno diritto di quello morale» (Romano, 1953, p. 72).

Nella sua teoria, poi, la definizione del diritto è «formulata in termini non più di norma ma di istituzione o di ordinamento giuridico» (Barberis, 2011, p. 145).

In particolare, in un passo della nota opera *L'ordinamento giuridico* si legge che il diritto non è composto solo di norme «ma, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante» (Romano, 1946, p. 27) e il concetto che «rende in termini esatti quello di diritto come ordinamento giuridico, considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione» (*Ibid.*). Egli esprime un giudizio di equivalenza fra i concetti di istituzione e ordinamento giuridico. E, come sostiene Barberis, «per istituzione o ordinamento giuridico Romano intende

qualsiasi organizzazione sociale capace di darsi delle norme e farle rispettare» (Barberis, 2011, p. 145).

Proprio partendo dal concetto di ordinamento giuridico, Romano elabora la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, per la quale lo Stato non è l'unico ordinamento giuridico valido ed efficace in un determinato territorio<sup>5</sup> poiché ogni ente sociale organizzato, avente una struttura in grado di assicurargli continuità costituisce ovvero ha un ordinamento giuridico autonomo. Ed il riferimento di Romano non è solo alla comunità internazionale<sup>6</sup>, alla Chiesa, ai sindacati e ai partiti politici ma anche alle istituzioni illecite come, appunto, la mafia<sup>7</sup>.

Con riguardo a quest'ultima, la negazione della sua giuridicità dovrebbe coinvolgere considerazioni di natura etica ma per Romano, come detto, il diritto non dipende dalla morale<sup>8</sup>.

Assurgono, quindi, per lui, a istituzioni anche quegli enti sociali organizzati che si contrappongono allo Stato, perché possiedono «un'organizzazione interna e un ordinamento che, in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico» (Romano, 1946, p. 23). Queste associazioni, che lo Stato combatte con tutti gli strumenti di cui dispone, infatti, «possiedono un'organizzazione quasi analoga, in piccolo, a quella dello Stato: hanno autorità legislative ed esecutive, tribunali che dirimono controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente le punizioni, statuti elaborati e precisi come le leggi statuali» (*ivi*, p. 124).

L'analisi di Antonio Pigliaru sull'ordinamento della comunità della Barbagia rappresenta «la teorizzazione più sviluppata e conseguente della tesi della

---

<sup>5</sup> Spunti importanti di riflessione si ricavano da W. Cesarini Sforza con riguardo alla capacità di alcuni enti infrastatali di creare diritto valido ed efficace, si pensi alle associazioni sportive.

<sup>6</sup> Romano definisce lo Stato e la comunità internazionale «istituzioni di istituzioni» (*L'ordinamento giuridico*, p. 37).

<sup>7</sup> Per Gambetta, però, la mafia non costituisce un ordinamento giuridico ma rappresenta il «caso particolare di una specifica attività economica: è un'industria che produce, promuove e vende protezione privata». Le ragioni della particolare pervasività del fenomeno criminale per lui vanno cercate nella sfiducia dei cittadini tanto verso lo Stato quanto verso il mercato e le sue regole (Gambetta, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Intr.).

<sup>8</sup> Romano in *Frammenti di un dizionario giuridico* afferma che «la famosa questione se possa considerarsi come ordinamento giuridico la così detta società dei ladroni e, in genere, ogni società organizzata che altri ordinamenti come quello dello Stato e della Chiesa qualificano criminale, deve ritenersi indipendente, in sede di teoria generale del diritto da ogni posizione moralistica, anche se questa possa avere rilievo in sede filosofica» (72-73).

attribuibilità della qualifica di ordinamento giuridico alle stesse organizzazioni illecite» (Fiandaca, 1995, p. 22).

In particolare, Pigliaru, ricostruendo il contesto sociale ed etico in cui vige il codice della vendetta in Barbagia, che, a suo avviso, ripropone la questione dell'unità-molteplicità degli ordinamenti giuridici, si sofferma sul tema della giustizia consuetudinaria come fatto normativo (Pigliaru, 2021, p. 18). Egli distingue tra il codice della vendetta proprio delle società criminali e quello vigente in una «comunità di vita» come quella barbaricina, avente carattere ordinamentale. Quest'ultima non ha origine contrattuale, non è finalizzata unicamente al compimento di determinate attività delittuose, ma è, appunto, sistema di vita che si caratterizza per essere strumento necessario di tutela di una società (*ivi*, pp. 19-20).

Questo sistema di tutela giuridica nasce dalla cultura, dalle consuetudini e dalle tradizioni della comunità barbaricina. Precisamente, secondo la ricostruzione del filosofo e giurista sardo

«l'ordinamento barbaricino è un ordinamento opzionale, un ordinamento pratico che lascia libera la scelta, che lascia cioè al soggetto di scegliere, purché in un sistema di coerenza assoluta, l'ordine al quale ispirare la propria condotta; e quindi di scegliere il proprio ordine in un sistema di eticità (e in un rapporto di coerenza con quello, un sistema giuridico per il proprio comportamento), chiedendogli poi di restargli però intimamente fedele» (*ivi*, p. 132).

Si può osservare, dunque, sintonia, anche se parziale, con le constatazioni di Romano secondo cui anche nella «società dei ladroni» «può vedersi un'istituzione in quanto il ladrone rispetta le regole, che non sono quelle dello Stato ma quelle che questa società organizzata si è data, società che va considerata dal giurista, ma non anche dal moralista, sotto il profilo intrinseco della sua struttura» (Romano, 1954, p. 73).

Pigliaru osserva, inoltre, che la vendetta della comunità barbaricina si presenta non come una pratica individuale ma sociale, essa è voluta dalla comunità al fine di garantire certezza al suo interno (Pigliaru, 2021, p. 18). Questa affermazione, tuttavia, richiede la precisazione che riconoscere la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, un ordinamento autonomo e originario, non significa negare che lo Stato sia un ordinamento giuridico ma sostenere piuttosto che «l'ordinamento statale è conosciuto come un ordinamento incapace

di assicurare alle esperienze individuali, in cui quotidianamente si svolge la vita della comunità barbaricina, di essere se stesse» (*ivi*, p. 19).

Egli ricorda, poi, che sull'ordinamento giuridico delle «società di ladroni» esiste una vasta letteratura.

In particolare, il giurista e filosofo Giuseppe Capograssi interviene per ultimo nel dibattito, coinvolgendo vari studiosi fino agli anni Trenta del secolo scorso e interrottosi durante il regime fascista, sul tema della pluralità degli ordinamenti giuridici che per primo, come detto, Santi Romano ha analizzato sul piano della teoria generale del diritto (Mura, 1990, p. 655). E Capograssi «elegge a proprio interlocutore privilegiato (proprio) Santi Romano e di quel dibattito recupera i principali contenuti, discutendone i presupposti e valutandone le conclusioni» (*ibid.*).

Nell'ambito della teoria pluralistica capograssiana, avente tratti peculiari rispetto a quella romaniana, anche il giurista di Sulmona riconosce che la società criminale, nonostante la comune ripugnanza, costituisce un ordinamento, poiché anche in essa «si obbedisce a quel principio di verità e di ragione che trasforma in un ordinamento ogni fatto di vita associata» (Capograssi, 1959, p. 203). In essa, infatti, vi è «un completo ordine, un completo sistema di principi, di norme, di organi, di diritti e di sanzioni» (*ivi*, p. 204).

Questo ordinamento, tuttavia, «è diretto a negare tutti gli altri» (*ivi*, p. 202), per cui lo Stato, che, invece, ha la funzione di accogliere l'universalità armonizzando i molteplici ordinamenti del mondo sociale in un ordinamento unitario, lo rifiuta e combatte.

In epoca più recente, Fiandaca esplora la questione se la mafia sia assimilabile ad un ordinamento giuridico, extrastatuale o infrastatuale. La sua indagine si focalizza sulla mafia siciliana, ponendosi in una prospettiva di tradizione liberale che è orientata verso una separazione del diritto dalla sfera dell'etica o della morale, senza che ciò comporti, però, una legittimazione alcuna dell'associazionismo illecito<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Gambetta, invece, non esamina la questione perché considera la teoria di Romano sull'attribuibilità della qualifica di ordinamento giuridico anche alla mafia, come detto, infondata. Egli, inoltre, ritiene che il conferimento di questa qualifica costituisca un valore aggiunto che ha ingenerato in una parte della magistratura la convinzione che sia più proficuo contrattare con essa (Gambetta, 1992).

L'indagine coinvolge, in particolare, le riflessioni espresse da Massimo Severo Giannini nello scritto *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, che propone una rilettura dell'ipotesi di lavoro sugli ordinamenti giuridici a partire dalla teoria avanzata da Santi Romano. Giannini, infatti, nella prima parte del suo articolo, analizza «le datità dei gruppi che, assumendo rilevanza giuridica, trapassano a elementi degli ordinamenti giuridici» (Giannini, 1958, p. 224). Il giurista e politico romano, dopo avere osservato preliminarmente che il concetto di ordinamento è un concetto liminale, connesso a quello sociologico di gruppo, di cui vi è grande vastità e varietà, evidenzia che, al suo interno, «alcune datità assumono rilevanza giuridica, altre invece no» (*ivi*, p. 226).

Per Giannini, in un gruppo giuridicamente rilevante, si constata la costante presenza di tre elementi: la plurisoggettività, la normazione e l'organizzazione (*ibid.*). Se si pone l'equazione: «gruppo giuridicamente rilevante = ordinamento giuridico, si può dire che queste tre datità sono gli elementi necessari minimi di un ordinamento giuridico» (*ibid.*).

A questo punto, si possono seguire le indagini di Fiandaca volte a stabilire se la mafia siciliana possiede questi requisiti, precisando, preliminarmente, che «questi tre elementi devono avere un'esistenza 'fattuale', che prescinde dal riferimento a norme giuridiche di riconoscimento» (Fiandaca, 1995, p. 25).

Preliminarmente, va osservato che le riflessioni di Giannini sugli elementi degli ordinamenti giuridici sviluppano coerentemente le intuizioni di Santi Romano secondo cui un ordinamento illecito assurge a ordinamento giuridico, nonostante il contrasto con le norme di un altro ordinamento giuridico di fatto esistente (*ibid.*).

L'assimilazione ad un ordinamento giuridico, però, richiede l'esistenza fra i tre elementi necessari di un rapporto di «implicazione reciproca e interazione» (Giannini, 1958, p. 239). Giannini, in particolare, considera necessaria la presenza dei «seguenti nessi strutturali: una normazione sulla plurisoggettività, una normazione sulla normazione, una normazione sull'organizzazione, e, insieme, un'organizzazione della plurisoggettività, un'organizzazione della normazione e un'organizzazione dell'organizzazione» (*ivi*, p. 240).

È convinzione di Fiandaca che gli elementi degli ordinamenti giuridici, individuati da Giannini, sono rinvenibili nella mafia siciliana. Cosa Nostra, infatti,



si caratterizza per essere «una macrostruttura di potere dotata di plurisoggettività, apparato organizzativo e sistema normativo (ancorché non scritto)» (Fiandaca, 1995, p. 25).

In particolare, egli constata che il requisito della plurisoggettività «è costituito dall'insieme degli uomini d'onore delle varie famiglie il cui numero è rilevante, ammontando a diverse migliaia. Non a caso in alcuni dei provvedimenti giudiziari si usa talvolta l'espressione 'popolo di Cosa Nostra'. Questo 'popolo' è insediato in un 'territorio' diviso in aree geografiche, il cui nucleo fondamentale continua a coincidere con la Sicilia» (*ibid.*).

Per Fiandaca, poi, sussistono anche norme che regolano il reclutamento di un soggetto all'interno dell'organizzazione mafiosa, finalizzate «ad accertare l'affidabilità e le attitudini criminali dell'affiliando» (*ibid.*). Sussiste, pertanto, accanto al requisito della plurisoggettività quello della normazione sulla plurisoggettività (*ibid.*).

Con riguardo all'elemento dell'organizzazione in Cosa Nostra, Fiandaca ricorda che «allorché opera come soggetto politico-militare dotato di potere di dominio su un dato territorio Cosa Nostra presenta una struttura organizzativa precostituita e complessa» (*ivi*, p. 26), le sue articolazioni «hanno ambiti di competenza differenziati sia per territorio sia per materia e questa competenza diversificata è a sua volta disciplinata da un corrispondente sistema (non scritto) di principi e norme» (*ibid.*). Questo mostrerebbe, appunto, che Cosa nostra costituisce un'organizzazione normativamente disciplinata (*ibid.*).

Per quanto concerne l'esistenza dell'elemento della normazione, la mafia siciliana, produce «un sistema normativo ricco e articolato (ancorché non scritto), che abbraccia il diritto sostanziale e il diritto processuale, e che si proietta financo sulle sfere di vita personale dei singoli associati, delineando un insieme di regole etiche di comportamento» (*ibid.*). Il riferimento è alla presenza di norme di diritto costituzionale: quelle riguardanti la sua struttura organizzativa, «che disciplinano cioè la composizione e la competenza dei vari organismi, nonché quelle che regolano i riti di affiliazione e le procedure elettorali o di nomina per l'assunzione di ruoli direttivi» (*ibid.*). Particolare importanza è attribuita da Fiandaca allo «specifico sistema di diritto penale, sia sostantivo che processuale di Cosa Nostra»

(*ibid.*). Il riferimento è, in particolare, alle rigide regole a cui sono sottoposti i suoi appartenenti, «presidiate con sanzioni di tipo punitivo: dalla sospensione o espulsione dell'affiliato alla sua eliminazione fisica» (*ibid.*). Nel sistema punitivo di Cosa Nostra, sono previste, inoltre, «regole processuali relative al funzionamento e all'ambito di competenza delle giurisdizioni mafiose» (*ibid.*).

Per Fiandaca, dunque, l'equazione mafia-ordinamento giuridico è sostenibile. E il richiamo a questa equazione da parte della magistratura negli ultimi tempi «riflette la preoccupazione di rimarcare l'eccezionale pericolosità delle organizzazioni mafiose: le quali minacciano di erodere il sistema democratico proprio perché assimilabili, per struttura organizzativa e potenza di mezzi a disposizione, a una sorta di Stato 'altro' che si contrappone allo Stato legale» (*ibid.*). Preoccupazione condivisa e diffusa.

Un altro motivo che spinge la magistratura a ricorrere all'equazione mafia-ordinamento giuridico autonomo è di carattere processuale-probatorio. Infatti, la consapevolezza del fatto che le regole mafiose hanno la stessa forza coattiva delle norme giuridiche, «consente al magistrato di assumere queste stesse norme a criteri-guida dell'accertamento probatorio e a fondamento del giudizio di responsabilità: così ricavando elementi di prova che, altrimenti, non sarebbero accessibili a causa dell'alone di segretezza che abitualmente avvolge i fatti di mafia» (*ivi*, p. 27).

#### **1.4. Società civile e mafia**

La previsione, da parte del legislatore, delle norme di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, alla luce di quanto avvenuto nel tempo e di ciò che troppi tragici episodi hanno comportato, ha sollecitato le coscienze di tutti sull'obbligo di contrastare ogni comportamento riconducibile a qualunque forma di criminalità organizzata.

Le associazioni criminali, nelle loro manifestazioni storicamente più conosciute e meglio organizzate quali la mafia siciliana, alla quale, in epoca recente, si è avvicinata per modelli ordinamentali, dimensioni, potere economico e capacità di entrare in contatto con il mondo istituzionale, la 'Ndrangheta calabrese, sono assimilabili a ordinamenti paralleli allo Stato.

Esse, inoltre, possedendo anche il requisito della permanenza rappresentano un pericolo che minaccia costantemente la possibilità di una corretta e ordinata vita sociale. Si tratta di un problema di difficile, ma non impossibile, soluzione per il quale è necessario un approccio interdisciplinare per via del loro rapporto con il sistema sociale, politico e persino legale. È indispensabile, però, promuovere importanti modifiche agli assetti istituzionali dello Stato affinché si rinnovi ogni giorno di più la fiducia nello stesso.

Spostando l'osservazione dal versante del diritto a quello sociale, ci si chiede cosa si potrebbe fare per evitare gli errori del passato, decenni di storia in cui si è sottovalutata «la capacità delle organizzazioni criminali di inquinare il sistema politico, economico e intaccare il corpo sociale nei suoi meccanismi più essenziali» (Zincani, 1989, p. 12).

Un approccio per un'azione preventiva, prima ancora che repressiva, richiede un impegno allargato di tutte le forze di cui lo Stato e la società civile dispongono. In primo luogo, il tema della lotta alla mafia deve essere oggetto di analisi e ricerca di strumenti di contrasto nell'ambito di iniziative volte a sensibilizzare la cultura della legalità partendo dalla scuola.

A tal fine, può risultare utile richiamare un contributo di suor Anna Monia Alfieri in cui la religiosa sostiene che la mafia appare come un'organizzazione antistato capace di conquistare sempre nuovi seguaci «perché considerata più efficace dello Stato» (Alfieri, 2022). Di conseguenza, la religiosa ritiene che la scuola, in cui si realizza la formazione dei cittadini, ha il compito di capovolgere questa convinzione, aiutando i giovani ad acquisire la cultura dello Stato e delle sue istituzioni. Si ricordi quanto diceva Paolo Borsellino: «La lotta alla mafia [...] non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolga tutti, che tutti abitui a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà».

Non è casuale, infatti, che, in Italia, il tema dell'educazione alla legalità sia stato recepito quale argomento di studio nelle scuole dopo la stagione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, delle bombe di Milano, Firenze, Roma, «eventi tragici che hanno sconvolto il Paese e reso forte la percezione di una minaccia al sistema

democratico»<sup>10</sup>. In quel periodo storico, infatti, sono state avviate iniziative per promuovere la cultura democratica quale strumento di contrasto alle mafie.

Coinvolgere il sistema educativo è fondamentale al fine di promuovere modelli culturali che si oppongono a quelli adoperati dalle mafie ma occorre anche lavorare su un rinnovamento individuale e sociale, favorire una maggiore coesione sociale, sensibilizzare le coscienze a dare ascolto alle voci emarginate e a dare sostegno a chi vive in condizione di povertà o malattia.

In una prospettiva volta a sensibilizzare la società verso la ricerca di temi contrari alla cultura mafiosa e a sostegno di quella della legalità, vengono richiamate anche alcune riflessioni di Laura Papetti che, in un articolo del 20 febbraio 2024, ricorda che dal 1996 la rete di *Libera contro le Mafie* ogni anno «promuove il ricordo delle sue vittime innocenti facendo recitare pubblicamente nelle piazze l'elenco dei loro nomi e cognomi, perché chi è morto innocente a causa di gruppi criminali mafiosi possa essere a testimonianza di ciò che era prezioso e deve essere ricordato, a invocazione di ciò che si vuole non accada mai più» (Papetti, 2024, p. 1)<sup>11</sup>.

È opportuno rappresentare che *Libera* è «una grande e variegata rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti, gruppi laici e parrocchiali, scuole, sindacati ecc. che, insieme, combattono la cultura delle mafie e della corruzione, con l'idea che a questo tipo di criminalità organizzata non possa seguire solo lo sdegno dei cittadini, ma debba seguire l'azione, ovvero un percorso per ottenere giustizia, favorire una cultura della legalità e della democrazia» (*ibid.*).

Proseguendo nella sua disamina, l'autrice ricorda che, sin dal 1995, al fine di rimarcare l'importanza dell'associazionismo lecito nel contrasto alle mafie, don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele, costantemente in lotta contro dipendenze, povertà e diseguaglianze sociali, sviluppa un cartello di associazioni contro le mafie, convinto che la cultura mafiosa prosperi maggiormente tra i più deboli (*ivi*, p. 2).

---

<sup>10</sup> Dal Ministero della Pubblica Istruzione viene emanata la circolare n. 302 del 25 ottobre 1993, l'Educazione alla Legalità, al fine di potenziare il ruolo della scuola nella difesa del bene della comunità civile, mediante iniziative per valorizzare la memoria storica, la conoscenza dei principi di legalità, dei diritti umani, della Costituzione Italiana.

<sup>11</sup> Con legge n. 20 dell'8 marzo 2017 questa iniziativa è diventata Giornata Nazionale.

Nel suo contributo, anche Laura Papetti pone il quesito di cosa sia la mafia. L'autrice afferma che essa è

«un potere che si presenta come alternativo a quello legittimo, fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato, ... un sistema di contropotere dunque – a volte chiamato antiStato proprio per questa sua caratteristica – con una gestione gerarchica e verticistica, basata su regole interne a loro volta fondate sull'uso della violenza e dell'intimidazione» (*ibid.*).

Nella *Giornata della Memoria e dell'Impegno*, a commemorazione delle vittime innocenti delle mafie, lo scopo non è solo alimentare il ricordo, ma anche promuovere un modo di pensare e di agire responsabile che si oppone all'illegalità (*ivi*, p. 3). Con questa giornata, dunque, si promuove la solidarietà tra coloro che credono nella legalità e vogliono proteggerla.

È urgente anche la necessità di intervenire sul sistema economico, di coinvolgere e supportare le imprese, per reprimere gli espedienti di cui si avvalgono le mafie per intersecarsi con il sistema economico, allargando e rafforzando quello mafioso.

Concludendo, si osserva come dibattiti, approfondimenti, che coinvolgono il diritto, la politica, la sociologia, a volte stimolati da episodi drammatici che hanno colpito duramente il nostro paese, abbiano finito per creare maggiore sensibilità sul fenomeno mafia e sulle conseguenze che la sua espansione ha causato nel mondo delle istituzioni e nella società, fino ad essere elevata al rango di ordinamento giuridico. La circostanza, poi, che nelle scuole, nelle università, nel mondo delle strutture di volontariato si aderisca con entusiasmo ad iniziative di contrasto all'illegalità, di recupero dei valori fondanti di una società civile, rappresenta sicuramente un messaggio di grande speranza anche per le generazioni future.

## **2. Mimetismo, resilienza, capitale sociale**

### **2.1 Evoluzione del metodo mafioso e nuove sfide analitiche**

Le organizzazioni mafiose, pur differenziandosi per assetti territoriali, strutture interne e specificità economiche e sociali, sono accomunate da un'evoluzione del modello d'azione nel quale l'uso diretto della violenza è stato progressivamente abbandonato per lasciare spazio a strategie più sofisticate di

esercizio del potere che sfruttano complicità e alleanze nell'interdipendenza tra legale e illegale.

L'evoluzione del modello d'azione mafioso rappresenta, infatti, una risposta resiliente ai mutamenti normativi, sociali ed economici, sia a livello di adattamento/recovery (prospettiva di breve periodo), che di trasformability (prospettiva di lungo periodo) evidenziando un'elevata abilità a sfruttare la molteplicità di significati del concetto di resilienza, modulabili in relazione ai tipi di problemi/esigenze da gestire: eventi avversi, adattamento, trasformazione (Mazzotta, 2024).

In questo processo, il riconoscimento delle condotte mafiose è più difficile da individuare in quanto mimetizzato nel tessuto economico e sociale.

Di fronte a questa complessità e ambiguità delle relazioni (non bianche, non nere) si rende necessario un ampio ripensamento dei criteri di identificazione delle condotte mafiose che toccano non solo la sfera giuridica e investigativa, dunque la dimensione repressiva, ma anche l'approccio culturale e politico al fenomeno, che orienta le stesse politiche antimafia verso una maggiore attenzione ai fattori di contesto (politici, economici, istituzionali) che rendono possibile la riproduzione e la legittimazione della presenza mafiosa in forme meno visibili (interconnesse con la corruzione e la criminalità dei colletti bianchi) e non per questo meno pervasive.

La libertà, l'integrità, la legalità, la trasparenza non si impongono dall'alto, con le leggi, bensì attraverso valori condivisi che rappresentano la risposta collettiva di una mobilitazione e di un impegno civile, quello che Paolo Borsellino ha affermato con convinzione nel suo celebre discorso alla veglia per Giovanni Falcone ricordandoci che «la lotta alla mafia dev'essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità» (Palermo, 20 giugno 1992).

Se è vero che il rafforzamento della cultura della legalità rappresenta il fondamento imprescindibile di ogni azione efficace contro le mafie, è altrettanto rilevante comprendere come queste organizzazioni, nella loro evoluzione più recente, abbiano saputo ibridarsi con le logiche del mercato, presentandosi non più, o non solo, come soggetti che esercitano il potere tramite la violenza manifesta o

l'intimidazione diretta, ma come attori economici mascherati, apparentemente legittimi e pienamente inseriti nel mercato, che ricorrono a forme sempre più raffinate di mimetismo imprenditoriale.

Questi specialisti della violenza ed esperti di relazioni sociali (Sciarrone, 2006, p. 376) hanno modificato nel tempo le loro modalità operative investendo direttamente il funzionamento dell'economia legale con un livello crescente di sofisticazione dove il compromesso morale, la contiguità, l'indifferenza e la complicità prendono forma sotto le sembianze dell'apparente legalità.

È in questo spazio di ibridazione che si delinea il mimetismo imprenditoriale, espressione di una strategia criminale che si fonda sulla capacità delle mafie di assumere nella forma l'aspetto di attori economici "regolari", e nella sostanza la forma di attori abili nello sfruttare lacune normative, difficoltà finanziarie e di accesso al credito, momenti di crisi o di emergenza, utilizzo di fondi pubblici (Sciarrone e Storti, 2019). Questo travestimento consente loro di espandere il potere in modo silenzioso, accreditandosi nei circuiti istituzionali, economici e sociali e minando alla radice la fiducia nelle regole del mercato e nello Stato.

Ciò che rende possibile questa penetrazione silenziosa non è solo la disponibilità di capitale economico, ma soprattutto la capacità di mobilitare capitale sociale: reti di relazioni, fiducia strumentale, collusioni sistemiche. Si tratta di un capitale che, se in condizioni ordinarie potrebbe essere motore di sviluppo e coesione, nel contesto mafioso viene piegato a logiche di dominio, controllo e infiltrazione. Le mafie prosperano laddove le relazioni sociali vengono deviate dalla loro funzione originaria e piegate a vincoli clientelari, opportunismi silenziosi e connivenze invisibili.

In questa direzione, occorre comprendere come il «puzzo del compromesso morale», evocato da Borsellino, possa manifestarsi proprio attraverso pratiche apparentemente neutrali, ma profondamente corrosive della legalità democratica che non si limitano a minacciare l'ordine pubblico, ma che deformano il mercato, alterano la concorrenza, indeboliscono le istituzioni e compromettono la fiducia dei cittadini nello Stato.

La capacità di operare in modo mimetico all'interno dei circuiti legali è fortemente legata alla capacità dell'attore mafioso di strumentalizzare il capitale

sociale non soltanto come risorsa di coesione interna o di controllo territoriale, ma anche come leva per costruire legittimità, tessere alleanze ibride e consolidare un sistema di relazioni in cui la distinzione tra legale e illegale tende a sfumare, a diventare opaca.

In questo senso il mimetismo imprenditoriale non è solo una strategia elusiva o di mascheramento, quanto, piuttosto, l'esito di un processo di resilienza trasformativa, in cui le mafie non si limitano a sopravvivere alle mutate condizioni del contesto, ma acquisiscono nuove funzioni e linguaggi per rafforzare la propria influenza.

Emblematico, da questo punto di vista, è il modo in cui la funzione intimidatoria, tradizionalmente associata alla coercizione e al controllo diretto, si riconfigura all'interno di giochi cooperativi a somma positiva, nei quali le organizzazioni mafiose offrono vantaggi selettivi ad attori legittimi (imprese, amministratori, professionisti) in cambio di complicità, silenzi o servizi funzionali alla propria espansione, instaurando così circuiti relazionali che ne favoriscono la legittimazione e che ne consolidano la presenza nel tessuto economico e istituzionale. I giochi cooperativi, infatti, contribuiscono a normalizzare la presenza mafiosa nel tessuto economico e sociale. Il risultato è una forma di convergenza funzionale tra interessi mafiosi e interessi legali che mina alle fondamenta la distinzione tra legalità formale e giustizia sostanziale, e impone una riflessione critica sull'adeguatezza degli strumenti di contrasto.

I giochi cooperativi rappresentano, dunque, un ulteriore ostacolo all'efficacia delle strategie di contrasto, poiché consolidano reti collusive resilienti e incentivano l'accettazione della corruzione e dell'illegalità come strumenti funzionali al successo economico, infatti, lo spazio di relazioni che si struttura attraverso i giochi cooperativi alimenta la riproduzione continua di un mercato opaco e collusivo che si traduce in complicità che: alterano la concorrenza e producono distorsioni nel funzionamento dei mercati; condizionano settori produttivi e indirizzano scelte allocative; si insinuano negli appalti pubblici intaccando le basi della fiducia istituzionale e della stessa coesione sociale.

Questa metamorfosi descrive, dunque, la ricerca di potere di un capitalismo mafioso veicolato da legittimazione sociale e consenso (dalla Chiesa, 2012) in cui



alla violenza viene affidato un valore latente e in cui il controllo del territorio cede il passo ad alleanze imprenditoriali che consentono alle mafie di operare nel cuore dell'economia legale e delle istituzioni stabilendo una presenza durevole e invisibile sul territorio.

In questo modello, la mafia non si configura come un agente esterno che corrompe un sistema sano, ma come un attore endogeno che si sviluppa insieme alla società, sfruttandone debolezze strutturali e opportunità sistemiche.

Il mimetismo imprenditoriale rappresenta, in tal senso, una strategia di penetrazione silenziosa nei settori ad alto valore economico (sanità, edilizia, infrastrutture, logistica ed energie rinnovabili) che consente alle organizzazioni mafiose di espandersi senza generare allarme sociale, ma piuttosto investendo sul capitale relazionale e sulla costruzione di reti ibride tra legale e illegale.

Come osserva Sciarrone (2009), le mafie vanno intese come «soggetti dotati di capacità relazionale, capaci di inserirsi nei circuiti sociali, economici e politici del territorio e che negoziano, scambiano, si adattano», dimostrando una notevole abilità nel conformarsi alle logiche del contesto per consolidare la propria presenza e legittimazione.

L'evoluzione del metodo mafioso riflette l'adattamento del crimine alle forme della modernità, e non si tratta solo di illegalità che invade l'economia e la società, ma di un sistema che finisce per assorbire, legittimare e persino valorizzare alcune pratiche mafiose come risorse (si pensi ai servizi di brokeraggio in cui sono gli stessi agenti economici e ricercare la protezione regolativa della mafia). Riconoscere e comprendere queste dinamiche è fondamentale per promuovere politiche di prevenzione che agiscano su un reale innalzamento della cultura della legalità, tenendo presente che le politiche di contrasto non si reggono sulla dicotomia prevenzione-repressione, bensì sulla loro integrazione.

## **2.2 Nuove forme di radicamento mafioso: l'area grigia**

La crescente mobilità degli attori mafiosi, la flessibilità organizzativa e l'adozione di logiche imprenditoriali sempre più innestate nel tessuto dell'economia legale, evidenziano un cambiamento dei modelli d'azione delle mafie difficilmente

interpretabile attraverso le tradizionali categorie dicotomiche: bianco/nero, legale/illegale.

Rispetto all'interpretazione dualistica dei fenomeni, una prospettiva di valenza epistemologica e in grado di descrivere e interpretare complicità e alleanze che si strutturano a cavallo tra economia, politica, società, è quella dell'area grigia, che conduce a una ridefinizione sostanziale della questione del riconoscimento delle mafie nel contesto contemporaneo.

Non è un caso che la relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia 2018, presieduta dall'On. Rosy Bindi, parli delle trasformazioni delle mafie nell'economia globale, facendo esplicito riferimento all'area grigia e alle formule organizzative e ai modelli di azione multiformi e complessi che sono stati assunti, sintetizzabili: nel progressivo allargamento del raggio d'azione in territori diversi da quelli di origine storica; nell'assunzione di profili organizzativi più flessibili, spesso reticolari, con unità dislocate su territori anche lontani e dotate di autonomia decisionale; più accentuata vocazione imprenditoriale espressa nell'economia legale; mutamento nei rapporti intessuti con i contesti sociali e con i territori, dove al generale ridimensionamento dei tratti più esplicitamente connessi all'intimidazione violenta si affianca la promozione di relazioni di collusione e complicità con imprenditori, professionisti, politici, burocrati.

L'utilità di studiare l'area grigia deriva, in altri termini, dal fatto che non si tratta di uno spazio episodico, occasionale, bensì di un'area sistemica che si istituzionalizza intorno a relazioni strategiche dai confini opachi, mobili e porosi tra legale e illegale.

In tal senso l'area grigia non rappresenta un'estensione dell'area illegale in quella legale, bensì una vera e propria commistione tra le due aree (Sciarrone e Storti, 2016), una zona in cui la mafia si muove stringendo alleanze e accordi di collusione con gli altri attori a vario titolo presenti, offrendo i suoi servizi di protezione e di intermediazione.

Studiare l'area grigia, dunque, significa poter comprendere le modalità attraverso cui le mafie riescono a radicarsi e ad operare in ambienti formalmente legali, senza ricorrere necessariamente alla violenza o alla rottura manifesta dell'ordine giuridico e consente di interpretare le ambiguità funzionali che in essa

convergono, spesso in forma tacita o non codificata, determinando una forma di coesistenza e contiguità tra interessi criminali e interessi legittimi che favoriscono la stabilizzazione e l'espansione del potere mafioso.

In questo spazio di opacità il potere mafioso non si presenta come un corpo estraneo, bensì come un elemento che si integra con l'economia legale, assumendo una funzione di regolazione parallela, talvolta più efficace o veloce rispetto all'apparato istituzionale: le mafie offrono servizi di protezione, intermediazione e regolazione delle transazioni, contribuiscono alla strutturazione di mercati paralleli che beneficiano di un regime regolativo informale in cui le organizzazioni criminali agiscono, stringono relazioni simbiotiche con attori del mondo economico, politico e istituzionale (Varese, 2011).

In questi contesti, la distinzione tra lecito e illecito si fa sfumata, e ciò che conta non è tanto la legalità formale, quanto l'efficacia relazionale e l'accesso alle risorse; l'area grigia, infatti, è alimentata da ambiguità normative, asimmetrie di potere, debolezza dei meccanismi di *enforcement* e bassa sanzione sociale verso pratiche collusive (Ruggiero, 1996). Ciò che ne risulta è un sistema adattivo, in cui le reti di complicità non solo si radicano nel tempo, ma tendono a istituzionalizzarsi, generando quello che DiMaggio e Powell (1983) definiscono un campo organizzativo, in cui il coordinamento avviene attraverso obbligazioni informali e regole tacite.

Tre sono gli elementi analitici che caratterizzano l'area grigia: 1) le precondizioni istituzionali che legittimano la normalizzazione dell'illegalità; 2) l'*embeddedness* relazionale, ossia l'integrazione temporale e sociale degli attori in reti stabili e reciprocamente vantaggiose (Granovetter, 1985); 3) gli effetti emergenti, con la nascita di un sistema collusivo autoregolato dove un terzo attore, spesso mafioso, svolge funzioni di mediazione, garanzia e sanzione informale (Gambetta, 1992).

In tale prospettiva, l'area grigia non necessita sempre della presenza diretta delle mafie: una volta strutturata, può operare autonomamente come un ecosistema relazionale che favorisce la produzione di rendite, distorce la concorrenza e compromette lo sviluppo economico sano. Essa rappresenta quindi un ambiente

favorevole alla riproduzione della collusione sistemica, capace di adattarsi e sopravvivere anche in contesti di apparente legalità.

Come afferma Sciarrone (2011), le mafie moderne tendono a privilegiare strategie di cooperazione e mimetismo rispetto a quelle di conflitto aperto, coltivando relazioni fiduciarie con professionisti, funzionari pubblici, dirigenti di impresa e rappresentanti politici. In questo senso, le aree grigie si configurano come reti sociali ibride, in cui l'interazione tra attori legittimi e illegittimi non è un'eccezione, ma una componente strutturale del funzionamento dell'economia criminale; l'area grigia, pertanto, diventa una zona di collaborazione e di reciproco riconoscimento tra criminalità organizzata e settori dell'economia, delle professioni e della politica, nella quale la mafia non si limita a corrompere, ma viene a sua volta istituzionalizzata attraverso forme di legittimazione implicita o esplicita.

Le configurazioni relazionali dell'area grigia, infatti, descrivono interdipendenze di intensità differente che da un lato si avvalgono di meccanismi di neutralizzazione simbolica (Sykes e Matza, 1957), per cui la prossimità all'illegalità, viene giustificata attraverso codici morali alternativi o razionalizzazioni funzionali ("tutti lo fanno", "è il sistema che lo richiede", "senza non si lavora") producendo l'effetto di normalizzare il compromesso etico, con un progressivo offuscamento della distinzione tra lecito e illecito; dall'altro sfruttano forme legali che consentono di sfuggire all'etichettamento di impresa mafiosa e alle stigmatizzazioni che ne derivano (Becker, 1963).

Dal punto di vista economico, le aree grigie sono particolarmente pericolose perché fungono da moltiplicatori della capacità di investimento e riciclaggio dei capitali mafiosi. Attraverso società di comodo, prestanome, consulenze fittizie e triangolazioni contrattuali, le organizzazioni criminali riescono a occupare segmenti strategici del mercato, in particolare nei settori ad alta intensità di denaro pubblico (infrastrutture, sanità, energia, logistica, servizi municipali). In tali ambiti, la corruzione sistemica, unitamente al collasso dei meccanismi di controllo, consentono alla criminalità organizzata di agire senza dover ricorrere alla coercizione esplicita, ma beneficiando di relazioni opportunistiche, convenienze reciproche e asimmetrie informative (Della Porta e Vannucci, 2012).

La comprensione delle aree grigie implica, dunque, il superamento di una visione dicotomica tra Stato e mafia, tra legalità e illegalità, per abbracciare una prospettiva relazionale e sistemica che indaga le zone di contatto, le interdipendenze e le mutue convenienze. In questo quadro, le politiche di contrasto devono integrare misure punitive con strumenti preventivi e culturali in grado di rafforzare l'integrità delle istituzioni e promuovere un *ethos* civico diffuso, capace di sottrarre consenso e legittimità al modello mafioso.

### **2.3 Dal controllo al consenso: la forza invisibile del capitale sociale**

Il capitale sociale, inteso non soltanto come risorsa relazionale, ma come dispositivo strategico di potere, costituisce uno dei principali vettori attraverso cui le organizzazioni mafiose riescono a penetrare e radicarsi nel tessuto imprenditoriale legale.

Il concetto di capitale sociale, sviluppato da Coleman (1988), Bourdieu (1986) e Putnam (1994), si riferisce all'insieme delle risorse insite nelle relazioni sociali, nella fiducia reciproca, nelle norme condivise e nelle reti di reciprocità che regolano il comportamento degli individui all'interno di una comunità.

In contesti caratterizzati da capitale sociale disfunzionale o clientelare, le relazioni sociali vengono utilizzate come strumenti di ricatto, scambio politico e subordinazione. In tale prospettiva, il capitale sociale non è neutro rispetto al contesto etico o normativo in cui si sviluppa, ma può essere mobilitato anche per fini illeciti. Le organizzazioni mafiose, in tal senso, rappresentano un caso paradigmatico di utilizzo deviato del capitale sociale, in cui le reti familiari, clientelari e affaristiche costituiscono un'infrastruttura relazionale funzionale all'espansione economica e al consolidamento del potere.

Riprendendo la distinzione operata da Putnam tra capitale sociale *bonding* (chiuso, coesivo) e *bridging* (aperto, connettivo), si osserva come le mafie siano in grado di mobilitare entrambe le forme: da un lato, rafforzano al proprio interno i legami endogeni che garantiscono coesione, omertà e controllo sociale; dall'altro, costruiscono ponti verso l'esterno, infiltrandosi nei circuiti della politica, dell'economia legale e delle istituzioni, attraverso relazioni di scambio, corruzione e collusione. In particolare, nella dimensione imprenditoriale, la capacità delle

mafie di attivare relazioni di fiducia apparente con interlocutori economici, istituzioni finanziarie o amministrazioni pubbliche, permette loro di mascherare l'origine illecita del capitale, partecipare a gare pubbliche, ottenere concessioni, acquisire imprese in difficoltà o riciclare profitti derivanti da attività criminali.

Sul piano teorico, è utile richiamare anche il contributo di Granovetter (1973) e la sua teoria della “forza dei legami deboli”, secondo la quale le connessioni esterne e meno vincolanti possono giocare un ruolo strategico nella diffusione di informazioni e nella penetrazione di nuovi contesti. Le organizzazioni mafiose, adottando tale logica, sfruttano proprio i legami deboli per creare connessioni trasversali che favoriscono la loro legittimazione in contesti economici e politici formalmente sani, dando luogo a quella che può essere definita una ibridazione funzionale tra legalità e illegalità.

Il mimetismo imprenditoriale si realizza attraverso l'acquisizione di imprese in crisi, la partecipazione a gare pubbliche, la costituzione di imprese fittizie o ibride, e il ricorso a interposizione fittizia di prestanome. L'impresa mafiosa si configura come una forma organizzativa fluida e adattabile, capace di attraversare e integrare dimensioni legali e illegali, rendendo opaca e difficilmente tracciabile la natura deviante dei comportamenti che la sostanziano.

Sfruttando le relazioni deboli le mafie si espandono al di fuori dei propri contesti originari, infatti, a differenza delle reti chiuse e dense, le relazioni deboli offrono accesso a risorse nuove, a canali di influenza politica o finanziaria e ad opportunità di collocamento nel mercato; questi legami, spesso poco visibili, permettono alle imprese mafiose di operare sotto le soglie di rilevazione istituzionale, beneficiando della frammentazione dei controlli e della discontinuità normativa tra settori.

## **2.4 Educazione, responsabilità condivisa e prevenzione per una legalità generativa**

«La cultura è la chiave di volta, l'arma irrinunciabile per vincere una battaglia che non può essere combattuta solo con la repressione. La mafia è prima di tutto un fenomeno sociale e delegarne il contrasto a magistrati e forze dell'ordine significa non averne compreso natura e pericolosità» (Falcone, 2022).

Il significato della legalità come scelta di responsabilità individuale e collettiva passa necessariamente dall'educazione; Giovanni Falcone lo sosteneva con forza quando dichiarava che «la lotta alla mafia deve essere anche un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni» (Borsellino, 1992), nella convinzione che il cambiamento di mentalità richieda lo sviluppo di un pensiero critico in grado di riconoscere le ingiustizie, comprendere le dinamiche del potere, scegliere la libertà, in quanto per resistere alla corruzione, alla violenza, all'indifferenza serve una società consapevole.

L'interiorizzazione della legalità, infatti, non è il risultato di un'imposizione dall'alto al rispetto di norme e regole, ma un processo culturale che si traduce in scelte consapevoli che generano fiducia, coesione sociale, partecipazione democratica nelle pratiche quotidiane, nel modo di vivere, di pensare, di relazionarsi.

La conoscenza dei fenomeni mafiosi, il disvelamento delle logiche di infiltrazione e dei poteri opachi della criminalità organizzata è il primo atto di liberazione; ciò che si riconosce diventa analizzabile e rende consapevoli nelle scelte, mentre quando i poteri mafiosi non vengono compresi l'illegalità si confonde con la normalità per via di asimmetrie informative, di deficit culturali e carenze educative (Becker, 1968; Sen, 1999).

La cultura diffusa della legalità, dunque, alimenta un ecosistema della responsabilità che diventa il principio cardine per orientare le scelte, le politiche e le azioni in direzione del bene comune; questo ci porta a parlare di legalità non come un obiettivo esterno, ma come una condizione interna in cui la responsabilità individuale, collettiva, istituzionale si incontrano, si nutrono e trovano forma concreta, rispetto a un ambiente complesso, fatto di regole formali e informali, di culture organizzative, di pressioni sociali, di modelli economici e relazioni di potere.

È all'interno di questo intreccio relazionale che si gioca la possibilità concreta di attuare strategie preventive, intervenendo sulla rimozione (per quanto possibile), o sulla significativa riduzione e contenimento, delle condizioni sistemiche che favoriscono l'interdipendenza tra legale e illegale. Tale intervento risulta cruciale non solo per contenere il rischio di collusione e corruzione, ma

anche per promuovere forme avanzate di giustizia sociale e responsabilità intergenerazionale.

In questo quadro di riferimento, l'educazione economica alla legalità, la promozione della trasparenza nei rapporti tra pubblico e privato e la valorizzazione del capitale sociale virtuoso assumono una funzione strategica nel contrastare non solo i fenomeni mafiosi in senso stretto, ma anche quelle condizioni strutturali (disuguaglianza, isolamento sociale, assenza di opportunità), che ne costituiscono il terreno di radicamento e proliferazione.

Strumenti normativi come il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), le pratiche di rendicontazione sociale e di open government rispondono all'esigenza di costruire un ecosistema regolativo tracciabile e resistente alle infiltrazioni, ed evidenziano che la prevenzione ha una natura multidimensionale, che si articola su piani culturali, economici, sociali e istituzionali, infatti, il rafforzamento dei sistemi di compliance, la promozione della trasparenza amministrativa e la diffusione di pratiche di governance responsabile rappresentano strumenti essenziali per arginare l'accesso delle mafie ai circuiti legali dell'economia.

Le esperienze di economia civile, i beni confiscati riutilizzati a fini sociali, le imprese etiche e i percorsi di mutualismo territoriale sono un'altrettanta dimostrazione che il capitale sociale può diventare un fattore di resilienza collettiva (Mosca e Villani, 2010), soprattutto nelle aree periferiche e marginalizzate, dove la combinazione di interventi normativi, organizzativi e culturali aiuta a ridurre le condizioni di vulnerabilità e le opportunità di infiltrazione.

La legalità generativa, fondata sull'interazione tra educazione, responsabilità e prevenzione, contribuisce a ridurre la permeabilità del tessuto sociale alle logiche mafiose (Della Porta e Vannucci, 2012), orientando l'azione collettiva verso un modello di sviluppo economico e sociale ispirato alla trasparenza, all'equità, alla responsabilità condivisa per il bene comune e alla partecipazione attiva dei cittadini. In tale prospettiva, la fiducia (sia tra cittadini e istituzioni, che all'interno delle comunità sociali) si configura come condizione imprescindibile per la coesione democratica e per la promozione della giustizia sociale.



## **Bibliografia**

- Alfieri A. M. (2022). Lotta alla mafia e cultura della legalità a scuola. Ma una scuola libera ed autonoma, in *Portale La Tecnica della scuola – quotidiano della scuola*, 12/7/22, consultato il 19/12/24. <https://www.tecnicadellascuola.it>.
- Barberis M. (2011). *Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Becker G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach, *Journal of Political Economy*, 76 (2), pp. 169–217.
- Becker H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Glencoe: Free Press.
- Bobbio N. (1960). *Teoria dell'ordinamento giuridico*. Torino: Giappichelli.
- Borsellino P. (1992). *Discorso pubblico presso la Biblioteca Comunale di Palermo*, 25 giugno 1992 (<https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/Paolo+Borsellino.pdf>).
- Bourdieu P. (1986). The Forms of Capital, in J. G. Richardson (a cura di), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Capograssi G. (1959). Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Id., *Opere*. Milano: Giuffrè, pp. 183-221.
- Catino M. (1997). La mafia come fenomeno organizzativo, *Quaderni di Sociologia*, 14, pp. 83-98. <https://doi.org/10.4000/qds.1533>.
- Cesarini Sforza W. (2018) [1929]. *Il diritto dei privati*. Macerata: Quodlibet.
- Chiari E. (2024). Che cos'è il maxiprocesso di Palermo e perché è così importante, in *Famiglia Cristiana*, 22/5/24, consultato il 05/3/24. (<https://www.famigliacristiana.it/articolo/che-cos-e-il-maxiprocesso-di-palermo-perche-e-cosi-importante.aspx>).
- Coleman J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, *American Journal of Sociology*, 94 (1), pp. 95-120.
- Commissione parlamentare antimafia (2018). *Relazione conclusiva* (XVII Legislatura), Presidenza On. Rosy Bindi. Roma: Camera dei deputati. (<https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2018/01/17/24/comunic.htm>).

- dalla Chiesa N. (2012). *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*. Milano: Novecento Media.
- Della Porta D. & Vannucci A. (2012). *The Hidden Order of Corruption: An Institutional Approach*. Aldershot, UK: Ashgate Publishing.
- DiMaggio P. J. & Powell W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, *American Sociological Review*, 48 (2), pp. 147-160. <https://doi.org/10.2307/2095101>.
- Falcone G. (2017). Io, Falcone, vi spiego cosa è la mafia, in *Libertà e giustizia*, 22/05/2017, consultato il 10/12/24 (<https://www.libertaegiustizia.it/2017/05/23/io-falcone-vi-spiego-cose-la-mafia/>).
- Falcone M. (2022). Prefazione, in Iapicco M. J. (a cura di), *La normativa di contrasto alla "ecomafia"*. Quaderni della Fondazione Falcone.
- Fiandaca G. & Costantino S. (1994). *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*. Roma-Bari: Laterza.
- Fiandaca G. (1995). La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, *Il Foro Italiano*, pp. 21-28.
- Frasca M. (2023). Deontologia giornalistica nell'ambito del processo penale. Dal Maxiprocesso a Cosa Nostra ai 35 anni della riforma processuale del 1988, in *L'analisi*, 18/05/2023, consultato il 19/12/24 (<https://www.pio.latorre.it>).
- Gambetta D. (1992). *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino: Einaudi.
- Giannini M. S. (1958). Gli elementi degli ordinamenti giuridici, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, VIII, pp. 219-240.
- Id. (1990). Le relazioni tra gli ordinamenti degli elementi giuridici, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, IV, pp. 997-1020.
- Granovetter M. S. (1973). The Strength of Weak Ties, *American Journal of Sociology*, 78 (6), pp. 1360–1380.
- Id. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, *American Journal of Sociology*, 91 (3), pp. 481-510.
- Iadeluca F. (a cura di) (2013). *Dizionario delle mafie*. Roma: Armando Curcio Editore.

- Mazzotta M. (2024). Ambiente-contesto e resilienza della leadership nei cambiamenti organizzativi, *Iconocrazia*, 25 (1), pp. 121-137.
- Mosca M. & Villani S. (2010). L'impresa sociale ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati: verso un nuovo modello di sviluppo del Mezzogiorno fondato sul capitale sociale e sul "territorio", *Impresa sociale*, 79 (3), pp. 33-50.